



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 72 DEL 04/02/2016

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale
USL7 - Resp. Procedimento U.O. Affari Legali e Contenzioso

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Adozione regolamento patrocinio legale dipendenti Azienda USL
Toscana Sud Est

Responsabile della struttura proponente: Rossi Silvia

Responsabile del procedimento: Rossi Silvia

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera
di pari oggetto con num. Provv. 234

Hash .pdf (SHA256):

6f11a61cedc5a2ee1132351aee92d18833b94dc05446cffc5b57dd1abc9e5a6c

Hash .p7m (SHA256):

e35b1af2ae16ed86ee3de2dc219d8c97a040610ff7e2d4ab8483c8b15a460b23



IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda USL 7 di Siena n. 444 del 4 dicembre 2014 e n. 130 del 12 marzo 2015 con le quali è stata disposta l'attivazione dell'U.O.C. Affari Legali e Contenzioso, la cui direzione veniva assunta *ad interim* dal Direttore Amministrativo;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL 7 di Siena n. 305 del 16 giugno 2015 con la quale veniva conferito l'incarico di Direttore della U.O.C. Affari Legali e Contenzioso al Dirigente Avvocato Silvia Rossi;

RICHIAMATI gli artt. 8, 12 e 13 della LRT n. 28/2015 con cui si stabiliva rispettivamente che dal 1.1.2016 era istituita, tra l'altro, per fusione delle precedenti Aziende sanitarie locali 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto, l'Azienda sanitaria locale Toscana Sud-Est, ente del servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale ed erano nominati ad interim dal 1 luglio 2015 Commissari e Vicecommissari delle ASL Toscane;

RICHIAMATO l'art. 83 comma 1 della LRT n. 84/2015 ai sensi del quale le Aziende unità sanitarie locali (USL) di nuova istituzione di cui all'art. 32 della LRT n. 40/2005 operano a decorrere dal 1° gennaio 2016;

VISTO l'art. 83, commi 2 e 3, della LRT n. 84/2015 secondo cui *“Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”*.

VISTO l'art. 83, commi 6 e 7, della LRT n. 84/2015 ai sensi dei quali *“Le nuove aziende sanitarie locali adottano lo Statuto e gli altri regolamenti interni necessari a dare attuazione alla presente legge entro il 30 giugno 2016. Limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi della presente legge, l'operatività dei*



servizi è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, anche ai fini di quanto previsto dalla l.r. 51/2009; in ogni caso le nuove aziende, fino all'adozione degli atti di cui/ al comma 6, possono assumere le determinazioni organizzative necessarie ad assicurare la funzionalità delle aziende medesime.”

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n.2 del 4 gennaio 2016 con la quale venivano confermati, in attesa della definizione del nuovo assetto dell'Azienda USL Toscana Sud Est tutti gli incarichi in essere nelle tre aziende soppresse dal 31 dicembre 2015, ivi compreso, quindi l'incarico di Direttore della U.O.C. Affari Legali e Contenzioso della sede di Siena al Dirigente Avvocato Silvia Rossi, nonché la nota prot. 2/D4 del 07/01/2015, con la quale la predetta veniva individuata quale Coordinatore degli Affari Legali dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale della soppressa Azienda Usl 7 di Siena di seguito indicate:

-Deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 3 settembre 2013, avente per oggetto *“Avviso per la predisposizione di un elenco di professionisti a cui attingere per l'affidamento incarichi di difesa in giudizio dei dipendenti in applicazione dell'Istituto del Patrocinio Legale e/o per la difesa in giudizio dell'Azienda Usl 7 di Siena. Determinazione dei compensi a seguito delle abrogazioni delle tariffe professionali”*.

-Deliberazione del Direttore Generale n. 484 del 23 dicembre 2013, con la quale veniva preso atto del verbale redatto dalla Commissione contenente l'elenco in questione utilizzabile anche per l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio da parte dei dipendenti (in applicazione dell'istituto del Patrocinio legale), come pubblicato, successivamente all'adozione della predetta Deliberazione, nel sito aziendale www.usl7.toscana.it – link “Amministrazione trasparente”, con validità triennale e possibilità di aggiornamento annuale, in base ad eventuali domande pervenute successivamente alla scadenza del bando;

-Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 24 settembre 2014, con la quale si integrava il contenuto del punto 3 del dispositivo della Deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 23 dicembre 2013 concernente, tra l'altro, anche i criteri per la liquidazione del compenso spettante, quale corrispettivo per l'attività professionale oggetto dell'incarico, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo D. M. n. 55/2014, introducendo nuovi criteri, distinti per tipologia di giudizio e valore



della causa, come precisati nell'allegato A) della richiamata Deliberazione del Direttore Generale n. 357/2014;

PRECISATO che alla data del 31 dicembre 2015 l'elenco dei legali di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 484 del 23 dicembre 2013 ha subito delle modificazioni, essendo pervenuta medio tempore richiesta di cancellazione da parte di un professionista e che, pertanto, alla predetta data l'elenco vigente cui i dipendenti possono attingere per l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio in applicazione dell'istituto contrattuale del Patrocinio legale risulta essere quello allegato al presente atto (Allegato n. 2);

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale della soppressa Azienda Us1 8 di Arezzo, nonché i Provvedimenti Dirigenziali conseguenti di seguito indicati:

-Deliberazione del Direttore Generale n. 445 del 29 settembre 2014, avente per oggetto *“Regolamento per la formazione di elenchi di Avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale dell’Azienda USL 8 e dei dipendenti”*, con il quale si è inteso regolamentare le modalità di costituzione di un elenco di legali fiduciari da cui attingere, a condizioni economiche e operative precedentemente pattuite, per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Azienda nelle controversie di fronte alle diverse autorità giudiziarie, per il conferimento di incarichi di rappresentanza dell’Azienda di fronte ad organismi di mediazione o conciliazione, per il conferimento di incarichi di difesa in giudizio dei dipendenti che intendono avvalersi dell’istituto del patrocinio legale;

-Provvedimento Dirigenziale della U.O.C. Affari Generali e Legali n. 1452 del 16 Ottobre 2014 con il quale, in conformità al Regolamento sopra richiamato, è stato emesso avviso pubblico per la redazione di un elenco unico di Avvocati fiduciari;

-Deliberazione del Direttore Generale n. 608 del 29 dicembre 2014, con la quale è stato approvato l’elenco di Avvocati fiduciari dell’Azienda per il conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale dell’azienda e dei dipendenti;

PRECISATO che, alla data del 31 dicembre 2015, l' elenco di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 608 del 29 dicembre 2014 ha subito delle modificazioni, essendo stati eliminati alcuni professionisti e che, pertanto, alla predetta data l'elenco dei professionisti vigente presso la soppressa Azienda Us1 8 di Arezzo cui i dipendenti possono attingere per l'affidamento degli



incarichi di difesa in giudizio in applicazione dell'istituto contrattuale del Patrocinio legale risulta essere quello allegato al presente atto (Allegato n.3);

RICHIAMATI i seguenti atti della soppressa Azienda Usl 9 di Grosseto come di seguito riportati:

- Delibera del Direttore Generale n. 330 del 12/06/2015, avente il seguente oggetto "*Patrocinio legale: approvazione Avviso per la costituzione di elenco di fiduciari AUSL 9*";
- Decreto del Vicecommissario n. 90 del 5/10/2015, recante il seguente oggetto: "*Patrocinio legale dipendenti; approvazione elenco dei fiduciari AUSL 9*";

PRECISATO che, alla data del 31 dicembre 2015, l'elenco di cui alla Decreto del Vicecommissario n. 90 del 5 ottobre 2015 vigente presso la soppressa Azienda Usl 9 di Grosseto cui i dipendenti possono attingere per l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio in applicazione dell'istituto contrattuale del Patrocinio legale risulta essere quello allegato al presente atto (Allegato n.4);

RAVVISATA, altresì, la necessità, in attesa della definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Azienda, di disciplinare nel modo più uniforme possibile tra le predette strutture organizzative gli aspetti relativi alla liquidazione dei compensi ai professionisti presenti negli elenchi come sopra allegati, ovvero relativi al rimborso in favore dei dipendenti degli oneri sostenuti per la propria difesa e quindi di adottare apposito "*Regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti Azienda USL Toscana Sud Est*" che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato n.1);

PRECISATO che la presente proposta è frutto del lavoro condiviso tra le strutture delle aziende sopresse e, in particolare, tra l'U.O. Affari Legali e Contenzioso della ex Azienda USL7 di Siena, dell'U.O.C. Affari Generali e Legali della ex Azienda USL8 di Arezzo nonché dell'U.O. Affari Legali della ex Azienda USL 9 di Grosseto;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta,

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato,:



-
1. di adottare il “*Regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti Azienda Toscana Sud Est*” di cui allegato n. 1 del presente atto;
 2. di prendere atto degli elenchi degli avvocati di cui agli allegati n. 2, 3 e 4 già vigenti al 31 dicembre 2015 presso le sopresse Aziende Usl 7 di Siena e Usl 8 di Arezzo e Usl 9 di Grosseto a cui i dipendenti possono attingere, nei limiti e con le modalità indicate nel regolamento sul patrocinio di cui al punto 1;
 3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42 comma 4, L.R.T. n. 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, come modificata, stante la necessità di procedere quanto prima a disciplinare in modo uniforme tra le strutture organizzative citate in premessa facenti parte delle sopresse Aziende sanitarie l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale in favore dei dipendenti;
 4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Avv. Silvia Rossi, Direttore U.O.C. Affari Legali e Contenzioso della sede operativa di Siena, in quanto Coordinatore degli Affari Legali dell'Azienda USL Toscana Sud Est.

IL DIRETTORE UOC Affari Legali e Contenzioso
Sede Operativa di Siena
Coordinatore Affari Legali Azienda USL Toscana SUD Est
Avv. Silvia Rossi



IL DIRETTORE GENERALE

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della U.O.C Affari Legali e Contenzioso della sede operativa di Siena,

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto,

DELIBERA

Per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato,

DI FAR PROPRIA la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto,:

1. di adottare il "*Regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti Azienda Toscana Sud Est*" di cui allegato n. 1 del presente atto;
2. di prendere atto degli elenchi degli avvocati di cui agli allegati n. 2, 3 e 4 già vigenti al 31 dicembre 2015 presso le sopresse Aziende Usl 7 di Siena e Usl 8 di Arezzo e Usl 9 di Grosseto a cui i dipendenti possono attingere, nei limiti e con le modalità indicate nel regolamento sul patrocinio di cui al punto 1;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42 comma 4, L.R.T. n. 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, come modificata, stante la necessità di procedere quanto prima a disciplinare in modo uniforme tra le strutture organizzative citate in premessa facenti parte delle sopresse Aziende sanitarie l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale in favore dei dipendenti;
4. di incaricare la U.O. Affari Generali:
 - di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1°, della legge n.



69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;

- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 40/05;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Avv. Silvia Rossi, Direttore U.O.C. Affari Legali e Contenzioso della sede operativa di Siena, in quanto Coordinatore degli Affari Legali dell'Azienda USL Toscana Sud Est.

6. di incaricare il Responsabile del Procedimento dell'invio della delibera esecutiva alle strutture destinatarie.

**IL DIRETTORE GENERALE AUSL TOSCANA SUD EST
(Dr. Enrico Desideri)**

**REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEI
DIPENDENTI AZIENDA USL TOSCANA SUD EST**

Allegato n. 1

REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI AZIENDA USLTOSCANA SUD EST

Indice

Art. 1 – Oggetto e Regime Temporale	
Art. 2 – Conflitto d’interessi	
Art. 3 - Condizioni economiche.....	
Art. 4 – Obblighi del dipendente in caso di avvio di procedimento giudiziario	
Art. 5 – Assunzione diretta degli oneri legali	
Art. 6 – Dolo o colpa grave: obbligo di rifusione	
Art. 7 – Assunzione indiretta degli oneri legali	
Art. 8 – Adempimenti del dipendente in caso di esito favorevole del procedimento giudiziario.....	
Art. 9 - Spese peritali.....	
Art. 10 – Disposizioni finali.....	
Art. 11.- Entrata in vigore	

REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Normativa di riferimento :

art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 Dirigenza Medico-Veterinaria;

art. 18 CCNL 17.10.2008 Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa;

art. 26 CCNL 7 aprile 1999 Comparto.

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'istituto del "patrocinio legale" ai sensi della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro delle rispettive aree.

Tale istituto, in assenza di conflitto di interessi, prevede l'onere da parte dell'Azienda di assumere a proprio carico le spese per l'assistenza legale dei propri dipendenti qualora sottoposti a procedimento di responsabilità civile, contabile o penale per fatti o atti connessi allo svolgimento delle attività di servizio.

Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione con riferimento alle richieste di patrocinio legale pervenute all'Azienda Usl Toscana Sud Est successivamente all'adozione del presente atto.

Art. 2 - Conflitto di interessi

Ai fini dell'assunzione degli oneri di cui al precedente articolo, i fatti contestati al dipendente sottoposto a procedimento giudiziale non debbono risultare in conflitto rispetto al pubblico interesse perseguito dall'Azienda.

La sussistenza di conflitto di interessi deve essere preventivamente valutata dall'Azienda tenendo conto, tra l'altro, se gli atti o i fatti contestati al dipendente nei procedimenti di cui all'articolo precedente contrastano con i fini istituzionali.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende sussistere conflitto di interessi:

- nelle ipotesi in cui l'avvio del procedimento giudiziario sia stato attivato nei confronti del dipendente su denuncia sporta dall'Azienda stessa;
- quando sia stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente per fatti contestati in sede giudiziaria;
- quando il fatto contestato derivi da violazioni di leggi o regolamenti che il dipendente, nell'esercizio delle sue funzioni, sia tenuto ad osservare.

Art. 3 - Condizioni economiche

L'Azienda liquiderà i compensi ai propri fiduciari iscritti all'Albo Aziendale o rimborserà i propri dipendenti, entro i parametri indicati dal vigente dm 55/2014 (*"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*) ovvero applicando i valori medi diminuiti nella misura massima ivi consentita e, comunque, basandosi sui valori minimi previsti da eventuali modifiche in materia.

I nuovi criteri saranno applicati agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Non sono riconosciute, e quindi non potranno essere indicate in parcella, indennità di trasferta e/o rimborsi per spese di viaggio per cause/procedimenti.

ART. 4 - Obblighi del dipendente in caso di avvio di procedimento giudiziario

Il dipendente cui viene notificato l'avvio di un procedimento giudiziario per fatti o atti o atti connessi allo svolgimento delle attività di servizio e che intenda avvalersi dell'istituto del "patrocinio legale" deve adempiere ai seguenti obblighi:

- comunicare tempestivamente per iscritto l'avvio del procedimento giudiziario alla U.O. Affari Legali;
- allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
- dichiarare nella comunicazione se intende avvalersi di un legale individuato fra i nominativi degli avvocati iscritti all'albo dei fiduciari aziendali;
- dichiarare, altrimenti, di volersi avvalere di un proprio legale di fiducia indicandone il nominativo con gli effetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

ART. 5 - Assunzione diretta degli oneri legali¹

Una volta ricevuta la richiesta di patrocinio legale da parte di un dipendente l'Azienda procede con la valutazione relativa alla sussistenza o meno di conflitti d'interesse.

Una volta verificata l'assenza di conflitto, l'Azienda comunica al dipendente la propria disponibilità ad assumere a proprio carico ogni onere di difesa fornendo al medesimo, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, un'assistenza in forma diretta tramite un legale fiduciario aziendale individuato fra i nominativi degli avvocati iscritti in apposito elenco conservato ed aggiornato dall'U.O. Affari Legali.

In caso di accettazione da parte del dipendente dell'assistenza legale in forma diretta, ogni rapporto economico con il difensore individuato sarà curato in via diretta dall'Azienda fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio.

L'assunzione diretta degli oneri difensivi da parte dell'azienda è limitata ad un solo legale.

ART. 6 – Dolo o colpa grave: obbligo di rifusione

Il dipendente, ammesso al patrocinio legale con assunzione diretta degli oneri da parte dell'Azienda, coinvolto nei procedimenti di cui all'art. 1 e condannato con sentenza passata in giudicato, ovvero in conseguenza di fatti commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere all'Azienda gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa.

ART. 7 - Assunzione indiretta degli oneri legali²

Nel caso in cui il dipendente preferisca nominare un proprio difensore in luogo o a supporto del fiduciario proposto dall'Azienda, il medesimo potrà liberamente nominare un proprio patrocinatore.

In tal caso, il dipendente potrà richiedere il rimborso degli oneri sostenuti per la propria difesa una volta accertato, il favorevole esito del procedimento giudiziario sostenuto.

Fino a tale momento, ogni rapporto economico deve intercorrere direttamente tra il dipendente ed il proprio difensore.

Verificati i necessari presupposti, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese legali sostenute dal dipendente nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione l'articolo 4.

In caso di iniziale dichiarazione di conflitto di interessi, l'Azienda si riserva di procedere al rimborso, entro il limite sopra richiamato, delle spese legali sostenute dal dipendente una volta rilevata - a posteriori - l'insussistenza di detto conflitto.

¹ Rif.ti: Art. 25 comma 1 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998-2001;
Art. 26 comma 1 CCNL 7 aprile 1999 Comparto

² Rif.ti Art. 25 comma 2 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998-2001;
Art. 26 comma 2 CCNL 7 aprile 1999 Comparto

Art. 8 - Adempimenti del dipendente in caso di esito favorevole del procedimento giudiziario

Al fine di ottenere il rimborso delle spese legali, il dipendente che abbia nominato un difensore di fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda deve presentare all'U.O. Affari Legali istanza di rimborso per iscritto, allegando:

- a) copia del provvedimento giudiziario, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato (ultimo grado di giudizio/scadenza termini per ricorso in appello) o comunque concluso in via definitiva;
- b) fattura quietanzata dal difensore con dettagliata relazione sulle attività svolte, sì da consentire all'ufficio legale della ASL di rilevare la somma rimborsabile all'interessato;
- c) documentazione probante l'attività svolta dal legale (quale ad es. copia dei verbali di udienza, comparse, note) se richiesta dai competenti uffici dell'U.O. Affari Legali.

Il dipendente, inizialmente non ammesso al patrocinio legale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, qualora alla conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario ritenga invece di avervi diritto dovrà inoltrare istanza di rimborso con le stesse modalità sopra descritte.

Per "conclusione definitiva" favorevole del procedimento" in ambito penale deve intendersi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quando il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530 c.1 c.p.p. ovvero:

- perché il fatto non sussiste;
- perché l'imputato non lo ha commesso o perché è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato di necessità, di legittima difesa;
- perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;
- perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.

Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: amnistia, prescrizione) non legittimano al rimborso delle spese legali.

Art. 9 - Spese peritali

Il rimborso delle spese di giudizio cui ha diritto il dipendente si estendono anche alle spese peritali le quali, verificati i necessari presupposti, potranno essere rimborsate dall'Azienda al dipendente soltanto al passaggio in giudicato della sentenza favorevole.

Per dette spese valgono tutte le disposizioni di cui al presente regolamento purché compatibili.

In particolare:

- la designazione del perito verrà fatta in presenza di valutazione della necessità della nomina da parte del legale del dipendente.
- L'azienda procederà al rimborso di un solo perito nella misura dei minimi tariffari ordinistici o, in assenza di tariffario, in ragione di quanto normalmente sostenuto dall'azienda per i propri periti esterni in procedimenti giudiziari facendo riferimento sia alle parcelle normalmente praticate sia alle liquidazioni normalmente disposte dal giudice per i periti.

Art. 10 - Disposizioni finali

Tutti i sopra indicati adempimenti procedurali a carico del dipendente istante costituiscono un onere per il medesimo; pertanto i dipendenti che non effettuino gli adempimenti sopra citati nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e quindi dalla possibilità di chiedere all'Azienda l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni

normative e contrattuali in materia nonchè, per quanto compatibili, agli atti delle sopresse Aziende Usi7 di Siena, USL8 di Arezzo e USL9 di Grosseto.

ART. 11 Entrata in vigore.

Il presente regolamento è adottato con deliberazione del Direttore Generale ed entra in vigore con l'esecutività di detta delibera.

- Elenco professionisti dell'Azienda USL 7 di Siena a cui dipendenti possono attingere per l'affidamento incarichi di difesa in giudizio in applicazione dell'istituto del patrocinio legale di cui alla Deliberazione n. 484 del 23 dicembre 2013 -vigente al 31/12/2015

(Allegato n. 2)

n.	Cognome	Nome
1	ANDREI	ELISABETTA
2	BARBIERI	GIANNANTONIO
3	BENEDETTI	ALBERTO
4	BONUCCI	GRAZIANA
5	BRENA	CARLO ANTONIO MARIA
6	CAMBO'	ANTONIO
7	CAPPELLA	FEDERICO
8	CARUGNO	GIUSEPPE NERIO
9	CATELANI	CARLO
10	CAVALLARO	COSTANTINO
11	CRITELLI	GREGORIO
12	FORZONI	MAURIZIO
13	FUNARI	NADIA
14	FUSCO	MATILDE
15	GAROFALO	LUIGI
16	GARZIA	LUANA
17	LA MARCA	ANTONIO
18	LAGONEGRO	ANNA
19	LOMBARDI	DANILO
20	LOVO	MARCO
21	MALQUORI	MICHELE
22	MARESCA	FRANCESCO
23	MATTEOLI	MASSIMO
24	MORACA	CATERINA
25	MORACA	ELENA
26	NAPOLITANO	MARIA CARMEN
27	OLLARI	ROBERTO
28	PARRINI	LISA
29	PELOSI	MANRICO
30	PERUZZI	CARLO
31	PISILLO	FABIO
32	POMPONI	EMANUELE
33	STOLZI	PAOLO

Elenco professionisti dell'Azienda Usi 8 di Arezzo a cui i dipendenti possono attingere per l'affidamento incarichi di difesa in giudizio in applicazione dell'istituto del patrocinio legale di cui alla Deliberazione n. 608 del 29 dicembre 2014 -vigente al 31/12/2015

(Allegato n. 3)

n. Cognome	Nome
1 Alpini	Paola
2 Arrighi	Stefano
3 Baldo	Cinzia
4 Barbagli	Serena
5 Barcaioli	Aldo
6 Barsotti	Carlo
7 Belardini	Isaura
8 Bigozzi	Barbara
9 Blasi	Roberta
10 Bonacci	Antonio
11 Borri	Giorgio
12 Brilli	Corrado
13 Brilli	Fiammetta
14 Brunacci	Federica
15 Burali	Enrico
16 Buricchi	Sara
17 Buscicchi	Francesco
18 Calussi	Gabriella
19 Calussi	Antonella
20 Candi	Sabrina
21 Capalbo	Domenico
22 Cassi	Antonio
23 Catani	Mario
24 Cavezzuti	Rita
25 Ceccherelli	Maurizio
26 Chierici	Lucia
27 Chiuchini	Giacomo
28 Coleschi	Katia
29 Cosimi	Tatiana
30 Cristalli	Tommaso
31 Della Marta	Silvia
32 De Rogatis	Andrea
33 Donati	Alessandro
34 Donati	Lorenza Monica
35 Fabbri	Antonio
36 Fabbri	Loris
37 Fabbroni	Chiara
38 Falomi	Fausto
39 Fanfani	Luca
40 Finocchi	Ilaria
41 Giommetti	Monica

42 Guazzesi	Elisa
43 Guidi	Luca
44 Iaria	Domenico
45 Jannuzzi	Chiara
46 Joseph	Alessandra
47 Lepri	Eleonora
48 Lusini	Stefano
49 Maccari	Loriano
50 Macrì	Giuseppina
51 Mafucci	Cesare
52 Mafucci	Elena
53 Marraghini	Enrico
54 Mattioli	Gabriella
55 Melani Graverini	Piero
56 Molino	Francesco
57 Neri	Rinaldo
58 Panozzi	Marco
59 Pagni	Ilaria
60 Pasquini	Stefano
61 Peruzzi	Serena
62 Piantini	Michela
63 Pino	Giampiero
64 Pitto	Nellina
65 Poggianti	Raffaella
66 Provenzal	Leone
67 Rago	Rossella
68 Rappuoli	Niki
69 Romagnoli	Paolo
70 Rossi	Gianluca
71 Salvini	Maria Cristina
72 Santini	Andrea
73 Scoscini	Raffaella
74 Sodi	Barbara
75 Taiti	Elisabetta
76 Troiani	Lucia
77 Vagnoni	Paolo
78 Viciconte	Gaetano
79 Zuppello	Antonio

- Elenco professionisti a cui attingere per l'affidamento incarichi di difesa in giudizio dei dipendenti in applicazione dell'istituto del patrocinio legale per l'Azienda USL 9 di Grosseto vigente al 31/12/2015

(Allegato n. 4)

n.	Cognome	Nome
1	Bertolini	Alessandro
2	Capaccioli	Lucia
3	Fralassi	Paolo
4	Giorgi	Luciano
5	Mangogna	Roberto
6	Morselli	Edoardo
7	Parlanti	Laura
8	Schembri	Gian Paolo
9	Segreto	Monica
10	Tisi	Aldo